



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

**DETERMINAZIONE
N. 835 DEL 24/06/2022**

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU" 2021-2028.
APPROVAZIONE ESCLUSIONE DALLA GARA DI UN PARTECIPANTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO

- il Decreto Sindacale n. 02 del 18.03.2021 con il quale viene attribuita la responsabilità del Settore V all'ing. Alessandro L. Fontana e il successivo n. 04 del 09.08.2021 di integrazione e individuazione dei sostituti del responsabile di P.O.;
- l'art. 191 del D. Lgs 267/2000 del T.U.E.L. recante "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese";

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.03.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs n.118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 17/06/2021 relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance 2021 - 2023;
- le variazioni al PEG, piano performance e disposizioni in merito al bilancio a seguire ai precedenti atti richiamati;

VISTI

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto del Comune di Decimomannu;

VISTO

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza;

PRESO ATTO che:

- con propria precedente determinazione a contrattare n. 1389, in data 22.09.2021, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;
- con la medesima determinazione si è stabilito di assumere quale criterio di selezione delle offerte: l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;
- con determinazione n. 2017 in data 31.12.2021 veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

VISTA

- la propria determinazione n. 834 del 24.06.2022 con la quale sono stati approvati i seguenti verbali delle operazioni di gara:
- N. 1 del 02.12.2021;
- N. 2 del 04.01.2022;

DETERMINAZIONE - NR. 835 DEL 24/06/2022

- N. 3 del 18.01.2022;
- N. 4 del 31.01.2022;
- N. 5 del 07.02.2022;
- N.6 del 14.02.2022;
- N. 7 del 21.02.2022;
- N. 8 del 28.02.2022;
- N. 9 del 14.03.2022;

VISTO

in particolare il verbale di gara n.8 con il quale la Commissione giudicatrice da atto, come si evince dall'allegato A allo stesso verbale, che la costituenda A.T.I. composta dalle ditte Econova S.r.l. e Supereco S.r.l. non ha superato la soglia di sbarramento fissata, dal disciplinare di gara, a 40 punti, motivo per il quale la stessa costituenda A.T.I. è STATA esclusa dalla successiva fase di gara inerente l'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica;

RISCONTRATA

la regolarità formale della procedura eseguita e ritenuto quindi di approvare l'esclusione, dalla successiva fase di gara, della costituenda A.T.I. composta dalle ditte Econova S.r.l. e Supereco S.r.l. così come previsto, dall'ultimo capoverso del punto 18.1 del disciplinare di gara, di seguito riportato integralmente:

“Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento per la quale non sarà ammesso alle fasi successive della procedura di gara il concorrente la cui Offerta Tecnica, in esito al procedimento di cui ai paragrafi precedenti, non abbia raggiunto il punteggio minimo (calcolato ante riparametrazione) di 40 punti.”;

VISTO:

- il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato nella G.U. n. 103 del 05 maggio 2017, denominato “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 14 giugno 2019 n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”;
- il Decreto Legge 77 del 31.05.2021 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 all'art. 27;

DETERMINAZIONE - NR. 835 DEL 24/06/2022

- il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;
- la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review);
- il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, per quanto ancora applicabile;
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;

ATTESTATO

giusto il disposto dell'art.6-bis della Legge 07.08.2000 n.241, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 62/2013, nonché del Codice di Comportamento integrativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 161/2013, l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento;

DATO ATTO:

che il sottoscritto ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

DATO ATTO

che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DETERMINA

Per quanto in premessa

DI APPROVARE

l'esclusione, dalla gara, della costituenda A.T.I. composta dalle ditte Econova S.r.l. e Supereco S.r.l. così come previsto, dall'ultimo capoverso del punto 18.1 del disciplinare di gara, di seguito riportato integralmente:

“Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento per la quale non sarà ammesso alle fasi successive della procedura di gara il concorrente la cui Offerta Tecnica, in esito al procedimento di cui ai paragrafi precedenti, non abbia raggiunto il punteggio minimo (calcolato ante riparametrazione) di 40 punti.”;

DI DARE ATTO

che, così come previsto dall'art. 76 comma 5 lettera b del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., si provvederà, entro cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione, a comunicare l'esclusione dalla procedura di gara alla costituenda A.T.I. composta dalle ditte Econova S.r.l. e Supereco S.r.l.;

DI DARE ATTO

che il responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è il Responsabile del V settore;

DI DARE ATTO

che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Alessandro Lino Fontana

DETERMINAZIONE - NR. 835 DEL 24/06/2022

(Firmato digitalmente)